

REPERTORIO N. 108222

RACCOLTA N. 29481

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Atto reg. il 18/07/2019

n° 17998 Serie 11

a ROMA 3

€ 200,00

L'anno duemiladiciannove il giorno otto
del mese di luglio

In Roma Piazza Margana n. 19 alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

(8 luglio 2019)

su richiesta della

"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE FATEBENEFRAELLI EMATOS FIDAS" con sede in Roma, Piazza Fatebenefratelli n. 2, Codice Fiscale 96248720581; iscritta al 6/fascicolo 373 del Registro Volontariato, che richiede l'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge 266/91 confermate dal D.LGS 117/2017.

Io sottoscritto Dott. GIORGIO GIORGI, Notaio in Roma, con studio in Via Catanzaro n. 9, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono qui trovato allo scopo di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea di detta Associazione qui convocata in seconda convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento dell'Assemblea;
- 2) nomina del Segretario della Riunione;
- 3) presa atto della verifica dei poteri dell'assemblea e determinazione maggioranze dei voti per modifiche statuto;
- 4) presentazione generale sulle modifiche di statuto per adeguamento alla normativa vigente;
- 5) votazione emendamenti (articolo per articolo).

Assume la presidenza dell'assemblea, su proposta del Presidente e per volontà unanime dei presenti, il Presidente OZINO CALIGARIS ALDO, nato a Roma (RM) il 16 febbraio 1959, residente a Roma (RM), Via Antonio Fogazzaro n. 74, Codice Fiscale ZNC LDA 59B16 H501N;

della cui identità personale io notaio sono certo, cittadino italiano,

il quale constatato e dato atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica inviata in data 18 giugno 2019 in conformità al disposto dell'articolo 7 del vigente statuto dell'associazione;
- che sono presenti quarantuno delegati in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'associazione; il tutto come risulta dal "foglio delle presenze" che resta agli atti dell'associazione;
- che per il Consiglio Direttivo, nella sua attuale composizione, sono presenti i signori:

Presidente OZINO CALIGARIS ALDO;

Consiglieri: Profili Samantha - Vice Presidente; Baroni Stefano, Zipoli Andrea Giovanni, Gaigher Daniele, Pappagallo Serena e Guerrieri Giancarlo;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua attuale composizione, sono presenti il Presidente Provenzano Giovanni Battista, assenti giustificati gli altri;
- che, ai sensi dell'articolo sette dello Statuto, l'assemblea per le modifi-

che dello Statuto "è valida in prima convocazione con la presenza di soci donatori e rappresentanti dei gruppi che rappresentano la metà più uno degli aventi diritto di intervenire in seconda convocazione con la presenza dei Soci donatori e rappresentanti dei gruppi che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto di intervenire."

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

L'assemblea come sopra convocata, atta a validamente deliberare sui punti all'Ordine del Giorno, in quanto:

- sono presenti quarantuno delegati su cinquantanove totali;
- che viene nominato segretario Profili Samantha;
- che l'assemblea è validamente costituita.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea illustra all'assemblea le modifiche proposte allo statuto già inviate agli aventi diritto con la circolare informativa del 18 giugno 2019 come da prospetto che si allega sub. "A" del quale ne viene data lettura dal Vice Presidente, Profili Samantha.

Il Presidente propone di inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo "ODV", che pertanto sarà, ove approvato "EMATOS FIDAS ODV".

Il Presidente propone di prevedere nello statuto che l'associazione, per quanto non regolato nello statuto proposto, provvederà a stilare, a cura del Consiglio Direttivo, un Regolamento da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria, inserendo tale previsione nell'articolo 17.

Il Presidente dopo ampia discussione chiede l'assemblea di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione.

L'assemblea all'unanimità dei presenti approva il nuovo statuto che qui si allega sub. "B".

A questo punto, il Presidente prende atto dell'approvazione del nuovo statuto dell'associazione, propone di nominare un organo di controllo monocratico in sostituzione di quello Collegiale, individuandolo nella persona del Dottor Giovanni Battista Provenzano, attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, illustrandone i motivi.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta della nomina dell'organo di controllo monocratico nella persona del Dottor Giovanni Battista Provenzano, che presente in assemblea accetta la nomina.

Non essendovi altro da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquantotto.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati per consocerli.

E richiesto lo notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte a macchina da mano fida e parte a mano da me notaio su due fogli per sei pagine da me letto al componente che a mia domanda lo approva e quindi con me notaio lo sottoscrive.

Allegato H al
 Ap 102222
 del 29/08/18

STATUTO 2013	DIRETTIVO 12 GIU 2019
1 E' costituita in Roma l'Associazione di volontariato dei Donatori Volontari di Sangue Fatebenefratelli denominata "EMATOS FIDAS" ai sensi della normativa vigente che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L'iniziativa trae origine dallo spirito di servizio e di accoglienza proprio dell'Ordine dei Fatebenefratelli che pone il malato e chiunque sia in situazione di sofferenza al centro della propria attività e che si avvale per il raggiungimento di tal fine del contributo gratuito e disinteressato del volontariato. La donazione di sangue, come donazione di vita, esalta i valori della disponibilità, della compassione e dell'ospitalità che furono i principi ispiratori di San Giovanni di Dio, Fondatore dell'Ordine detto dei Fatebenefratelli.	ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e attività. E' costituita, ai sensi della normativa vigente, l'Organizzazione di Volontariato del Sangue denominata "EMATOS FIDAS ONLUS", con sede in Roma, Lungotevere de' Cenci n. 5. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale espresse dalla assistenza sanitaria connessa alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti. Le attività che si propone di svolgere sono quelle indicate all'articolo 5 del D. lgs 117/2017 alle lettere: b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Può inoltre esercitare le attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, consentite dalla normativa vigente, individuate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.
2 L'Associazione si propone di contribuire alla copertura del fabbisogno di sangue e dei suoi componenti sul territorio regionale e nazionale. L'Associazione perseguirà in particolare: 1. la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà e del dono, attraverso la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti; 2. l'aumento dei donatori periodici e la costituzione di gruppi di donatori all'interno di enti, industrie, aziende, parrocchie, scuole, comunità, ecc.; 3. la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini; 4. la collaborazione con le Istituzioni pubbliche preposte al fine di concorrere al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, suoi componenti e derivati. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	ARTICOLO 2 - Scopi Scopi dell'associazione sono: a) concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori; b) contribuire all'autosufficienza regionale e nazionale del sangue, dei suoi componenti e dei suoi derivati; c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione dei cittadini e dei donatori periodici sulla donazione e sulle attività trasfusionali favorendo la costituzione di gruppi di donatori all'interno di enti, aziende, parrocchie, scuole, comunità, ecc.; d) collaborare con le Istituzioni pubbliche preposte al fine di contribuire al rispetto della programmazione delle attività trasfusionali sulla base dei bisogni quantitativi e qualitativi della rete trasfusionale regionale e nazionale; e) collaborare con le associazioni locali e nazionali per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e sanitari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.



Atto Direttivo 12/2019

3 L'Associazione non ha fini di lucro ed è costituita senza limiti di durata.	ARTICOLO 3 - Assenza di scopo di lucro, durata e devotività L'Associazione, che non persegue fini di lucro né diretti né indiretti ed è costituita senza limiti di durata, si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione
4 L'Associazione "EMATOS FIDAS" ha sede presso il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Generale di Zona San Giovanni Calibita, con sede in Roma Piazza Fatebenefratelli n. 2, dipendente dalla casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - detto dei Fatebenefratelli, che fornirà i locali, le attrezzature e, qualora si rendesse necessario, le forniture d'uso necessarie al funzionamento dell'Associazione stessa.	ARTICOLO 4 - Risorse e patrimonio Ai fini del funzionamento e dello svolgimento delle proprie attività le risorse economiche dell'associazione possono derivare, a norma di legge: - dalle quote di rimborso previste dalla normativa vigente per le attività svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue convenzionate, - da contributi pubblici e privati, - da donazioni e lasciti testamentari, - da rendite patrimoniali, - da attività di raccolta fondi. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ARTICOLO 5 - Bilancio e libri sociali L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione deve anche tenere: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali; d) il registro dei volontari. I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
5 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopprimere alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite, oltre che attraverso il supporto dell'Ospedale patrocinante, con i seguenti mezzi: - dalla quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; - da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; - i contributi di organismi internazionali; dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili: donazioni, lasciti o successioni; Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Le quote associative sono inalienabili. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La tenuta dei libri contabili ed ogni altra attività amministrativa è affidata, sotto il diretto controllo del Presidente dell'Associazione, al Tesoriere, scelto tra i componenti eletti del Consiglio Direttivo, che si avvale dell'Area Economico Finanziaria dell'Ospedale patrocinante e degli Uffici che da questo dipendono. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo. I	ARTICOLO 4 - Risorse e patrimonio Ai fini del funzionamento e dello svolgimento delle proprie attività le risorse economiche dell'associazione possono derivare, a norma di legge: - dalle quote di rimborso previste dalla normativa vigente per le attività svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue convenzionate, - da contributi pubblici e privati, - da donazioni e lasciti testamentari, - da rendite patrimoniali, - da attività di raccolta fondi. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ARTICOLO 5 - Bilancio e libri sociali L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione deve anche tenere: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli eventuali altri organi sociali; d) il registro dei volontari. I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Aldo Di Vito Calipso

proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.	I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere loro garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'Associazione.
13-14 Sono soci tutti coloro che si impegnano ad effettuare, presso il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Generale di Zona San Giovanni Calibita, donazioni di sangue e di emocomponenti. Possono chiedere di essere riconosciuti come soci donatori tutti coloro che abbiano una età compresa tra i 18 ed i 65 anni, sottoscrivendo l'apposita scheda di accettazione donazione. Il riconoscimento di socio donatore è subordinato all'accertamento della idoneità alla donazione, stabilito insindacabilmente dal Direttore Sanitario, secondo la normativa vigente, ed avviene dopo l'effettuazione della prima donazione di sangue o di emocomponenti. All'atto dell'accettazione il socio donatore riceverà la tessera personale. Possono aderire all'Associazione gruppi di donatori organizzati come tali nell'ambito di enti, aziende, parrocchie, comunità, ecc... I soci si impegnano a svolgere l'attività preventiva mente concordata per la realizzazione degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.	ARTICOLO 6 - Attività di volontariato Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente di volontari, che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività previste dallo statuto e/o deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci, comunque entro i limiti di legge. Non sono comunque previsti rimborsi di spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
ARTICOLO 7 - Soci Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria opera a favore dell'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione e vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione dell'organo amministrativo. Sono soci donatori tutti coloro che presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione dell'associazione e impegnandosi ad effettuare donazioni di sangue e di emocomponenti presso i Servizi trasfusionali della Regione/Azienda sanitaria/Ente con cui è convenzionata l'Associazione. Possono chiedere di essere riconosciuti come soci donatori, con uguali diritti e parità di trattamento, tutti coloro che rispettino il presente Statuto ed abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia trasfusionale. Il riconoscimento di socio donatore e l'annotazione nel libro degli associati sono subordinati all'accertamento della idoneità alla donazione, effettuato dal personale medico del servizio sanitario, secondo la normativa vigente, ed avviene dopo l'effettuazione della prima donazione di sangue o di emocomponenti. I soci donatori si impegnano a svolgere l'attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Il socio donatore che, senza giustificato motivo e per cinque anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti, perde la qualifica di socio donatore a meno di esplicita richiesta per conservarla. Il Presidente dell'Associazione, qualora intervengano gravi motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione del socio dall'associazione; contro tale decisione, che viene comunicata per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	ARTICOLO 7 - Soci Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria opera a favore dell'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione e vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione dell'organo amministrativo. Sono soci donatori tutti coloro che presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione dell'associazione e impegnandosi ad effettuare donazioni di sangue e di emocomponenti presso i Servizi trasfusionali della Regione/Azienda sanitaria/Ente con cui è convenzionata l'Associazione. Possono chiedere di essere riconosciuti come soci donatori, con uguali diritti e parità di trattamento, tutti coloro che rispettino il presente Statuto ed abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia trasfusionale. Il riconoscimento di socio donatore e l'annotazione nel libro degli associati sono subordinati all'accertamento della idoneità alla donazione, effettuato dal personale medico del servizio sanitario, secondo la normativa vigente, ed avviene dopo l'effettuazione della prima donazione di sangue o di emocomponenti. I soci donatori si impegnano a svolgere l'attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Il socio donatore che, senza giustificato motivo e per cinque anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti, perde la qualifica di socio donatore a meno di esplicita richiesta per conservarla. Il Presidente dell'Associazione, qualora intervengano gravi motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione del socio dall'associazione; contro tale decisione, che viene comunicata per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Il socio donatore che, senza giustificato motivo e per due anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti, perde la qualifica di socio donatore.
Il Presidente dell'Associazione, qualora intervengano gravi motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione del socio dall'Associazione, contro tale decisione, che viene comunicata per iscritto all'interessato, e annullamento ricorrendo all'Assemblea.

13-15

Possiamo aderire all'Associazione gruppi di donatori organizzati come tali nell'ambito di enti, aziende, parrocchie, comunità, ecc. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione facciano eventualmente.

I gruppi funzionano con il sistema dei versamenti periodici di sangue da parte dei singoli iscritti che vengono registrati a fondo del gruppo stesso. Gli iscritti ai gruppi saranno sottoposti all'accertamento di idoneità secondo la normativa vigente.
L'Associazione riconosce i gruppi come tali senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto dei principi di democrazia e gratuità, pertanto gli iscritti ai gruppi faranno riferimento ai propri regolamenti interni ed al Responsabile del gruppo per quanto attiene alla gestione e alla organizzazione del proprio fondo e per quanto attiene alla elezione dei Rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Associazione di cui all'articolo 8.

I gruppi prima di ogni assemblea eleggono i propri rappresentanti. Le convenzioni con i gruppi donatori sono firmate dal Presidente dell'Associazione, previo parere del Direttore Sanitario ed approvazione del Consiglio Direttivo.

6

Sono Organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'ambito di regole previamente determinate dal Consiglio Direttivo.

7

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione.

ARTICOLI 8 Gruppi

I soci donatori sono organizzati in gruppi.
L'Associazione riconosce i gruppi come tali senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto dei principi di democrazia e gratuità; pertanto gli iscritti ai gruppi faranno riferimento ai propri regolamenti interni ed al Responsabile del gruppo per quanto attiene alla gestione e alla organizzazione del proprio fondo e per quanto attiene alla elezione dei Rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Associazione di cui all'articolo 13. I gruppi prima di ogni assemblea eleggono i propri rappresentanti.
Le convenzioni con i gruppi donatori sono firmate dal Presidente dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLI 9 Organi sociali

Sono Organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo ove nominato.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLI 10 Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.



b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;

c) eleggere il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori;

d) ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

e) sui ricorsi dei soci contro la loro esclusione dall'Associazione, disposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno venti giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'awiso di convocazione nei locali del Servizio Trasfusione dell'Ospedale Generale di Zona San Giovanni Calibita, nelle bacheche dell'Ospedale e sul sito internet dell'Associazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in prima convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei voti ed è valida con la presenza di soci donatori e rappresentanti dei gruppi che rappresentano la metà più uno degli aventi diritto di intervenire; in seconda convocazione con la presenza di soci donatori e rappresentanti dei gruppi che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto di intervenire.

8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci donatori aderenti direttamente all'Associazione nonché i rappresentanti dei gruppi donatori di cui al successivo art. 15. 2 Il numero di tali rappresentanti viene determinato in: uno ogni 50 soci donatori (o frazione superiore a 15) aderenti attraverso i gruppi di donatori di cui al successivo articolo 15; L'elezione dei rappresentanti che intervengono all'Assemblea viene effettuata in apposita riunione dei gruppi convocata dal responsabile dei medesimi. Di ciascuna riunione deve essere trasmessa la delibera da conservarsi agli atti dell'Associazione.

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- i rappresentanti dei soci volontari;
- i rappresentanti dei soci donatori aggregati in Gruppi Donatori.

il numero dei rappresentanti viene determinato in:

- 1 rappresentante ogni 100 soci donatori (o frazione superiore a 50) aggregati in Gruppi di Donatori. Ogni Gruppo ha comunque il diritto di esprimere almeno 1 rappresentante a prescindere dal numero dei suoi donatori;
- 1 rappresentante ogni 100 soci volontari (o frazione superiore a 50), assicurando la presenza di almeno un rappresentante.

Il numero dei donatori appartenenti a ciascun gruppo viene comunicato dall'Associazione. Il calcolo viene effettuato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente ed ha valore per l'anno in corso e i tre successivi. I rappresentanti dei Gruppi devono essere soci donatori dell'Associazione e possono delegare la titolarità a partecipare all'Assemblea solo a donatori appartenenti allo stesso Gruppo.

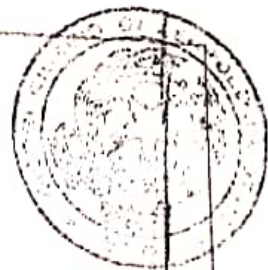
I delegati possono essere portatori di un massimo di tre deleghe, quando il numero di associati è inferiore a cinquecento, e di cinque deleghe quando il numero di associati è non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, da persona dallo stesso a ciò delegata, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure dal consigliere più anziano, almeno venti giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o mediante diffusione pubblica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti ed è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di intervenire; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei voti; è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto di intervenire. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di intervenire.



Alcal. Ord. Calibita

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea incluso il Presidente. Partecipano alle riunioni del Consiglio anche un Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico, patrocinante l'Associazione, il Direttore Sanitario dell'Ospedale ed il Direttore Sanitario dell'Associazione, di cui al successivo articolo 11. con funzioni consultive. Il Rappresentante legale dell'Ospedale ricopre la carica di Presidente Onorario dell'Associazione.

Compete al Consiglio Direttivo:

1. la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere dell'Associazione da scegliersi tra i componenti del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea;
 2. la predisposizione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 3. l'adozione di direttive generali per lo svolgimento di attività correnti dell'Associazione; ~ 4. la definizione dell'importo delle quote sociali; ~ 5. l'esclusione del socio dall'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'Assemblea, salvo casi di urgenza per la quale ipotesi non è richiesta alcuna formalità di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea incluso il Presidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere dell'Associazione da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) la predisposizione del programma annuale di attività, della relazione annuale, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre al parere dell'Assemblea e dell'organo di controllo;
- c) l'adozione di direttive generali per lo svolgimento di attività correnti dell'Associazione;
- d) determinare, periodicamente, i livelli di riconoscimento degli attestati di benemerita conferiti ai soci donatori;
- e) l'esclusione dei soci dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'Assemblea, salvo casi di urgenza nei quali non è richiesta comunicazione formale.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall'Assemblea.

Il Direttore Sanitario dell'Associazione è il Responsabile del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Generale di Zona San Giovanni Calibita o altro dirigente medico dello stesso Servizio indicato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato

Nei casi previsti dalla normativa, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Aldo Elio Colajanni

del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
16 L'Associazione premia i Soci donatori, sia singoli che appartenenti a gruppi organizzati, con attestati di benemeritenza con i seguenti livelli di riconoscimento: • dopo 5 donazioni; • dopo 25 donazioni; • dopo 30 donazioni; • dopo 50 donazioni; • dopo 75 donazioni; • dopo 100 donazioni; • dopo 150 donazioni.	ARTICOLO 16 - Benemeritenze L'Associazione premia i Soci donatori con attestati di benemeritenza. Spetta all'organo amministrativo determinare i relativi livelli di riconoscimento.
17 Tutti i Soci iscritti all'Associazione verranno assicurati contro eventuali danni loro arrecati in conseguenza del prelievo di sangue o di attività svolte presso l'Ospedale patrocinante. L'assicurazione sarà estesa anche ad eventuali infortuni verificatisi in itinere a seguito di espresso invito da parte dell'Associazione, o durante le raccolte extra moenia. I volontari verranno assicurati ai sensi delle disposizioni di legge sul volontariato.	ARTICOLO 15 - Assicurazione L'associazione assicura i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ai soci donatori nonché ai candidati donatori è garantita la copertura da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, della donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'associazione con enti/strutture pubbliche e/o sanitari e secondo quanto previsto dalla norma in materia trasfusionale.
18 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione dei beni che residua no dalla liquidazione ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.	ARTICOLO 16 - Devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.
19 Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.	ARTICOLO 17 - Norma di rinvio Per quanto non contenuto nel presente Statuto si rimanda alle norme e ai principi del Codice Civile, del volontariato e del settore trasfusionale nonché a separato regolamento che verrà successivamente stilato e predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla vigente normativa ed approvato dall'Assemblea.



Aldo Moro Collyard



Allegato B.4
Rip. 108222
nuov. 29624

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e attività

È costituita, ai sensi della normativa vigente, l'Organizzazione di Volontariato del Sangue denominata "EMATOS FIDAS ODV", con sede attualmente in Roma, Lungotevere de' Cenci n. 5.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale espresse dalla assistenza sanitaria connessa alla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.

Le attività che si propone di svolgere sono quelle indicate all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017 alle lettere:
b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Può inoltre esercitare le attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, consentite dalla normativa vigente, individuate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

ARTICOLO 2 - Scopi

Scopi dell'associazione sono:

- a) concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
- b) contribuire all'autosufficienza regionale e nazionale del sangue, dei suoi componenti e dei suoi derivati;
- c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione dei cittadini e dei donatori periodici sulla donazione e sulle attività trasfusionali favorendo la costituzione di gruppi di donatori all'interno di enti, aziende, parrocchie, scuole, comunità, ecc.;
- d) collaborare con le istituzioni pubbliche preposte al fine di contribuire al rispetto della programmazione delle attività trasfusionali sulla base dei bisogni quantitativi e qualitativi della rete trasfusionale regionale e nazionale;
- e) collaborare con le associazioni locali e nazionali per favorire la diffusione di una coscienza trasfusionale tra i cittadini.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e sanitari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ARTICOLO 3 - Assenza di scopo di lucro, durata e democraticità

L'Associazione, che non persegue fini di lucro né diretti né indiretti ed è costituita senza limiti di durata, si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità che consentono l'effettiva partecipazione dei soci e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

ARTICOLO 4 - Risorse e patrimonio

Ai fini del funzionamento e dello svolgimento delle proprie attività le risorse economiche dell'associazione possono derivare, a norma di legge:

- dalle quote di rimborso previste dalla normativa vigente per le attività svolte dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue convenzionate,
- da contributi pubblici e privati,
- da donazioni e lasciti testamentari,
- da rendite patrimoniali,
- da attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E quindi vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 - Bilancio e libri sociali

L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione deve anche tenere:

Atto Ottimo Religioso

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere loro garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - Attività di volontariato

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente di volontari, che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività previste dallo statuto e/o deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci, comunque entro i limiti di legge. Non sono comunque previsti rimborsi di spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 7 - Soci

Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria opera a favore dell'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione e vengono ammessi a far parte dell'Associazione con deliberazione dell'organo amministrativo.

Sono soci donatori tutti coloro che presentano domanda, sottoscrivendo la scheda di iscrizione dell'associazione e impegnandosi ad effettuare donazioni di sangue e di emocomponenti presso i Servizi trasfusionali della Regione/Azienda sanitaria/Ente con cui è convenzionata l'Associazione.

Possono chiedere di essere riconosciuti come soci donatori, con uguali diritti e parità di trattamento, tutti coloro che rispettino il presente Statuto ed abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

Il riconoscimento di socio donatore e l'annotazione nel libro degli associati sono subordinati all'accertamento della idoneità alla donazione, effettuato dal personale medico del servizio sanitario, secondo la normativa vigente, ed avviene dopo l'effettuazione della prima donazione di sangue o di emocomponenti.

I soci donatori si impegnano a svolgere l'attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il socio donatore che, senza giustificato motivo e per cinque anni consecutivi, non abbia donato sangue o emocomponenti, perde la qualifica di socio donatore a meno di esplicita richiesta per conservarla.

Il Presidente dell'Associazione, qualora intervengano gravi motivi di ordine morale o di altra natura, può sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione del socio dall'associazione; contro tale decisione, che viene comunicata per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ARTICOLO 8 - Gruppi

I soci donatori sono organizzati in gruppi.

L'Associazione riconosce i gruppi come tali senza alcuna ingerenza nella loro organizzazione interna, fermo restando il rispetto dei principi di democraticità e gratuità, pertanto gli iscritti ai gruppi faranno riferimento ai propri regolamenti interni ed al Responsabile del gruppo per quanto attiene alla gestione e alla organizzazione del proprio fondo e per quanto attiene alla elezione dei Rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Associazione di cui all'articolo 19. I gruppi prima di ogni assemblea eleggono i propri rappresentanti.

Le convenzioni con i gruppi donatori sono firmate dal Presidente dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - Organi sociali

Sono Organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo ove nominato.

Al componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 10 - Assemblea

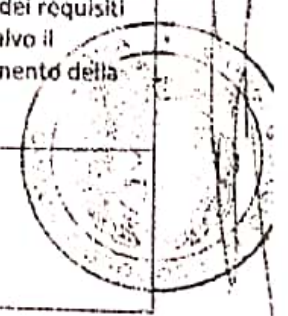
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- Aldo Osorio Caligaris



- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- I rappresentanti dei soci volontari;
- I rappresentanti dei soci donatori aggregati in Gruppi Donatori.

Il numero dei rappresentanti viene determinato in:

- 1 rappresentante ogni 100 soci donatori (o frazione superiore a 50) aggregati in Gruppi di Donatori. Ogni Gruppo ha comunque il diritto di esprimere almeno 1 rappresentante a prescindere dal numero dei suoi donatori;
- 1 rappresentante ogni 100 soci volontari (o frazione superiore a 50), assicurando la presenza di almeno un rappresentante.

Il numero dei donatori appartenenti a ciascun gruppo viene comunicato dall'Associazione. Il calcolo viene effettuato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente ed ha valore per l'anno in corso e i tre successivi. I rappresentanti dei Gruppi devono essere soci donatori dell'Associazione e possono delegare la titolarità a partecipare all'Assemblea solo a donatori appartenenti allo stesso Gruppo.

I delegati possono essere portatori di un massimo di tre deleghe, quando il numero di associati è inferiore a cinquecento, e di cinque deleghe quando il numero di associati è non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di suo impedimento, da persona dallo stesso a ciò delegata, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure dal consigliere più anziano, almeno venti giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o mediante diffusione pubblica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti ed è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di intervenire; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei voti; è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto di intervenire. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti gli aventi diritto di intervenire.

ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea incluso il Presidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere dell'Associazione da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) la predisposizione del programma annuale di attività, della relazione annuale, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre al parere dell'Assemblea e dell'organo di controllo;
- c) l'adozione di direttive generali per lo svolgimento di attività correnti dell'Associazione;
- d) determinare, periodicamente, i livelli di riconoscimento degli attestati di benemerita conferiti ai soci donatori;
- e) l'esclusione dei soci dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'Assemblea, salvo casi di urgenza nei quali non è richiesta comunicazione formale.

ARTICOLO 12 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti eletti dall'Assemblea.

ARTICOLO 13 - Organo di controllo

Nel caso previsti dalla normativa, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Albo Osivo Caliparis

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 14 - Benemeritenza

L'Associazione premia i Soci donatori con attestati di benemeritenza. Spetta all'organo amministrativo determinare i relativi livelli di riconoscimento.

ARTICOLO 15 - Assicurazione

L'Associazione assicura i volontari non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai soci donatori nonché ai candidati donatori è garantita la copertura da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, della donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'associazione con enti/strutture pubblici e/o sanitari e secondo quanto previsto dalla norma in materia trasfusionale.

ARTICOLO 16 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO 17 - Norma di rinvio

Per quanto non contenuto nel presente Statuto si rimanda alle norme e ai principi del Codice Civile, del volontariato e del settore trasfusionale nonché a separato regolamento che verrà successivamente stilato e predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla vigente normativa ed approvato dall'Assemblea.

Roberto D'Amico



E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITO
DELLE PRESCRITTE FIRME, CONSTA DI FOGLI
SI RILASCIATA PER GLI USI DI LEGGE

ROMA, 19 SETTEMBRE 2019

